

## **ATTIVITA' FORMATIVE RIVOLTE AGLI APPRENDISTI ASSUNTI AI SENSI DELL'ART. 4 "APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE O DI MESTIERE"**

L'apprendistato è un rapporto di lavoro rivolto agli adolescenti ed ai giovani in cerca di occupazione, che favorisce in modo particolare l'aspetto formativo e di apprendimento. Per il giovane apprendista il contratto di apprendistato è contemporaneamente un periodo di lavoro e di formazione:

un periodo di lavoro, perché è chiamato a fornire il proprio contributo lavorativo collaborando alla realizzazione dei prodotti e/o servizi dell'impresa;

un periodo di formazione perché il contratto di apprendistato prevede che il datore di lavoro oltre a versare un corrispettivo per l'attività svolta dall'apprendista, impartisca, direttamente o tramite soggetti in possesso di idonee conoscenze, gli insegnamenti necessari per il conseguimento di una qualifica professionale.

La formazione è finalizzata infatti sia all'acquisizione di una specifica professionalità sia allo sviluppo di competenze di base e trasversali indispensabili per affrontare in modo competitivo un mercato del lavoro sempre più esigente e complesso.

Secondo quanto disposto dal Testo unico dell'apprendistato (D.lgs 167/2011) la Regione provvede alla programmazione e all'attuazione dell'offerta formativa pubblica finalizzata all'acquisizione delle competenze di base e trasversali e, nel limite delle risorse annualmente disponibili, ne assicura il finanziamento.

L'offerta è rivolta a tutti gli apprendisti di età compresa tra i 18 e i 29 anni, assunti a partire dal 26 aprile 2012 (data di entrata in vigore del Testo unico dell'apprendistato), in tutti i settori di attività del comparto privato con contratto di apprendistato professionalizzante o di mestiere. Ai fini dell'acquisizione delle competenze di base e trasversali, l'apprendista è tenuto a frequentare un percorso formativo la cui durata si differenzia in relazione al livello di scolarità:

⌘ 120 ore per gli apprendisti in possesso della sola licenza di scuola secondaria di primo grado o privi del titolo di studio

⌘ 80 ore per gli apprendisti in possesso di attestato di qualifica professionale, diploma professionale o diploma di istruzione

⌘ 40 ore per gli apprendisti in possesso di laurea o di altri titoli di livello terziario

Al termine del percorso di apprendistato l'impresa deve dimostrare che si è adoperata al fine di garantire il rispetto formativo di quanto previsto sia dalla Legge che dal CCNL di riferimento. In caso di verifica in itinere o a fine contratto, quale sia l'esito dello stesso per l'apprendista, da parte degli organi predisposti, il mancato rispetto della formazione prevede l'assunzione a tempo indeterminato fin dall'inizio del contratto di apprendistato e il versamento dei contributi di cui l'impresa ha goduto gli sgravi con le sanzioni e gli interessi previsti per il mancato versamento.

Il For.ter Piemonte - Ente di formazione dell'ASCOM - accreditato presso la Regione Piemonte - Vi propone di esservi di supporto nella corretta applicazione del contratto, e precisamente erogando i corsi per la prima annualità con il finanziamento dalla Città Metropolitana di Torino e fornendo Vi un servizio di assistenza tecnica a pagamento per le annualità successive.

Per informazioni potete contattare l'ufficio apprendistato al n. 011 5516309 o al seguente indirizzo e-mail [apprendistato@forter.it](mailto:apprendistato@forter.it)